

Publicato il 08/01/2025

N. 00362/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 00966/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 966 del 2024, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avvocato Emilio  
Biancucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

*contro*

- Ministero della Giustizia;
- Commissione esami di avvocato sessione 2022;
- IV Sottocommissione esami di avvocato sessione 2022;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi *ex lege*  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in  
Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

*per l'annullamento*

- del verbale della IV Sottocommissione esami di avvocato sessione 2022 del  
24 novembre 2023 il cui esito di non idoneità è stato notificato al ricorrente  
con nota del 28 novembre 2023, avente ad oggetto il seguente contenuto:  
*“Gentile candidato, non essendosi presentato alla prova orale del 24.11.2023 ore 14:15 a  
cui era stato regolarmente convocato, il presidente della commissione lo dichiara decaduto dal*

*diritto di partecipazione alle sessioni dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione forense anno 2022, ai sensi dell'art. 26 RD 37/1934 e ss.”;*

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Espone il ricorrente che:

- in data 28 novembre 2023, la IV Sottocommissione esami di avvocato presso la Corte di appello di Roma, tramite l'apposita sezione del sito del Ministero della Giustizia, comunicava al medesimo la decadenza dal diritto di partecipazione alle sessioni dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione forense, anno 2022, *“per la (sua) mancata presentazione alla prova orale del 24.11.2023”*;

- in pari data, a riscontro della suddetta comunicazione, il medesimo rappresentava alla competente Sottocommissione che il 24 novembre 2023, prima dell'orario previsto per il suo esame orale, fissato alle ore 14:15, aveva comunicato, prima telefonicamente e, immediatamente dopo, a mezzo email indirizzata all'ufficio esami avvocato presso la Corte di appello, la sua impossibilità a partecipare alla prova orale per motivi di salute, riservandosi di depositare il certificato medico non appena l'avesse avuto a disposizione;

- la suddetta nota veniva riscontrata in data 1° dicembre 2023 dalla IV Sottocommissione, la quale confermava la decadenza del ricorrente a

sostenere la prova orale in quanto il certificato medico risultava pervenuto solo in data 27 novembre 2023.

Nel precisare che l'Ufficio esami avvocato – informato dell'anzidetta circostanza dal ricorrente, prima telefonicamente e quindi con mail, in data 24 novembre 2024 – aveva comunicato allo stesso che il certificato medico avrebbe dovuto essere inviato entro e non oltre il lunedì 27 novembre 2023, tenuto comunque conto che l'Ufficio esami non avrebbe potuto portarlo a conoscenza della Sottocommissione prima di lunedì in quanto chiuso durante le giornate di venerdì pomeriggio, sabato e domenica, la parte contesta l'avversata determinazione con i seguenti argomenti di censura:

*1.1) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, n. 7 del decreto legge n. 31 del 2021 (convertito in legge n. 50/2021). Eccesso di potere.*

Nel sottolineare come l'insorgenza di una patologia che impedisca temporaneamente ad un candidato lo svolgimento della prova orale di un esame o **concorso** costituisca circostanza che consente il rinvio della prova stessa, sempre che l'interessato faccia tempestivamente constare alla commissione esaminatrice l'impedimento mediante produzione di idonea certificazione medica e sempre che i tempi di guarigione siano conciliabili con una conclusione delle operazioni che non comprometta il regolare andamento della selezione e non vanifichi le finalità sottese alla stessa, il ricorrente sottolinea:

- di aver inviato alla IV Sottocommissione, con comunicazione del 24 novembre 2023, ore 13.08, istanza di differimento della data del secondo orale per motivi di salute, precisando altresì di essere “attualmente con febbre alta”;
- di aver corredato la suddetta istanza con certificato medico in data 27 novembre 2023.

Quand'anche possa ritenersi l'istanza del 24 novembre 2023 insufficientemente comprovante lo stato di salute del ricorrente, in quanto mancante (a quella data) del certificato medico, nondimeno la parte pone in

evidenza di aver espressamente indicato di essere “attualmente con febbre alta”, rinviando, in tal modo, seppur implicitamente, a uno dei sintomi, appunto la temperatura corporea alta, più importanti e ricorrenti dell'infezione da -OMISSIS- che avrebbe dovuto indurre il candidato ragionevolmente e precauzionalmente il candidato a non recarsi in sede di esame per evitare eventuali contagi.

2. Conclude la parte per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.

3. In data 31 gennaio 2024, l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.

4. L'istanza cautelare, dalla parte incidentalmente proposta, è stata respinta con ordinanza di questa Sezione, n. -OMISSIS-del 23 febbraio 2024.

5. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza dell'8 gennaio 2025.

6. Come sopra ricostruire, sulla base della prospettazione di parte ricorrente, le vicende che hanno condotto all'esclusione dell'interessato, le censure articolate con il presente gravame si dimostrano insuscettibili di condivisione.

7. Va, in primo luogo, rammentato che, secondo la giurisprudenza amministrativa, *“l'insorgere di patologia che impedisca temporaneamente ad un candidato lo svolgimento della prova orale di un esame o **concorso** costituisce circostanza che legittima il rinvio della prova, sempreché l'interessato faccia tempestivamente constare alla Commissione esaminatrice l'impedimento mediante la produzione di idonea certificazione medica e sempreché i tempi di guarigione siano conciliabili con una conclusione delle varie operazioni che non comprometta il regolare andamento della selezione e non vanifichi le finalità sottese alla stessa”* (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 31 ottobre 2019, n. 2286; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 11 febbraio 2015, n. 138).

8. Il ricorrente – che aveva in precedenza (13 ottobre 2023) già chiesto ed ottenuto un rinvio della prova orale (disposto alla data del 24 novembre 2023) – si è limitato ad allegare, ma non a dimostrare documentalmente, la presenza

di una circostanza asseritamente impeditiva allo svolgimento della prova orale, fissata alla data anzidetta.

La Commissione, giusta quanto emerge dagli atti di causa, ha atteso fino alle ore 19:10 del 24 novembre 2023 la documentazione medica comprovante la circostanza impeditiva dal ricorrente indicata con mail delle ore 13:09 dello stesso giorno, in presenza di una convocazione fissata per le ore 14:15.

Il dott. -OMISSIS- ha fatto, poi, pervenire la certificazione medica (soltanto) alle ore 15:33 del successivo 27 novembre 2023 ed il competente ufficio ha provveduto ad inoltrarla alla Commissione alle 15:41 dello stesso giorno; dovendosi, ulteriormente, osservare come la comunicazione del ricorrente in data 26 novembre (ore 22:35) era priva di allegato, di talché l'ufficio ha richiesto l'invio del certificato, pervenuto – come si è visto – il 27 novembre alle ore 15:33.

Se la parte non ha in alcun modo comprovato l'affermazione, secondo cui sarebbe stato lo stesso ufficio esami avvocato presso la Corte d'Appello di Roma ad indicare al medesimo la data del 27 novembre 2023 al fine dell'invio della documentazione medica comprovante l'impedimento a sostenere la prova orale alla data del precedente 24 novembre, unico – e dirimente – elemento di giudizio è rappresentato dalla mera comunicazione della impossibilità a presentarsi alla prova orale per la data e l'orario all'uopo fissati, unitamente all'invio della documentazione medica (ancorché recante la data del 24 novembre 2023) soltanto tre giorni dopo (il 27 novembre) e dopo ulteriore sollecitazione del competente ufficio (al quale era pervenuta una mail priva di allegazione documentale).

9. L'inescusabile atteggiamento di negligenza che ha caratterizzato la condotta nella circostanza tenuta dall'interessato, legittimamente giustifica l'adozione del gravato provvedimento di esclusione, che la commissione è stata tenuta ad emanare in presenza della mera asserzione – priva di alcuna documentata allegazione – circa la presenza di una circostanza impeditiva.

Il ricorso, privo di alcun profilo di condivisibilità, deve pertanto essere respinto.

La peculiarità della sottoposta vicenda contenziosa giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Consigliere

Alberto Ugo, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Roberto Politi**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.